

STATUTO
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE
"PRO TRASANNI APS"

ART.1

(Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del codice civile e del D.lgs 117/2017 per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione denominata "PRO TRASANNI APS" di seguito denominata "Associazione", con sede ad Urbino, Via Costanzina Meletti n.15.

L'associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e/o "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Pesaro e Urbino, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci presa con la maggioranza prevista dall'art.17 del presente statuto.

L'Associazione, come dettagliato negli articoli seguenti del presente statuto, disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative al fine di garantire l'effettività del rapporto senza limiti di tempo e con diritto di voto.

ART. 2

(Scopo e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, realizza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare ha per finalità la promozione e la valorizzazione turistica del territorio esaltandone le caratteristiche storiche, morfologiche, naturalistiche ed antropiche e contribuisce allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione persegue le finalità sopraindicate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri soci:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore);
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione:

- a) attiva qualsiasi forma di collaborazione con gli Enti Pubblici e privati per valorizzare e promuovere le località turisticamente per tutelare le risorse naturali, il patrimonio culturale materiale ed immateriale, quello artistico e ambientale;
- b) avvia iniziative adatte a garantire l'efficiente organizzazione dei servizi turistici della località attraverso la collaborazione con gli Uffici pubblici territoriali competenti;
- c) incoraggia, attraverso azioni mirate, il volontariato sociale e solidale promuovendo forme di azione sociale a favore della Comunità di riferimento come gite sociali, scambi culturali all'estero, attività di formazione, azioni di educazione ambientale, lotta all'emarginazione e alla povertà sociale;
- d) realizza manifestazioni a carattere storico e culturale legati al patrimonio dei beni materiali ed immateriali del territorio;
- e) incoraggia l'aumento degli investimenti nel settore della ricettività turistica alberghiera ed extra alberghiera;
- f) promuove l'informazione turistica anche attraverso la gestione di appositi Uffici di Informazione in riferimento alle normative comunali e regionali vigenti;
- g) favorisce il turismo sostenibile e sociale anche mediante attività in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati come: carnevali, sagre, mercatini, festeggiamenti religiosi, trekking, escursioni, camminate, spettacoli di vario genere, mostre, convegni e manifestazioni di ogni genere;
- h) promuove attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale, educative e di sostegno nei confronti dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere;
- i) favorisce la nascita e lo sviluppo di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.

L'Associazione può, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse dovranno essere identificate dal Presidente e proposte al Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea dei Soci. Spetta al Consiglio Direttivo, successivamente all'approvazione assembleare, attestare il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare la raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questa attività di raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e con tutti i sostenitori.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro ed in particolare i cittadini di ambo i sessi.

Sono Soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'associazione è costituita, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, possono essere Soci anche gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In relazione all'ammissione dei soci, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza dei presenti su domanda scritta dell'interessato (che può essere presentata anche con modalità informatiche e senza particolari formalità) ed entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di rigetto, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci (o altro organo eletto per l'occasione dalla medesima e composto in numero dispari da almeno tre soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo) in occasione della successiva convocazione. Avverso la decisione dell'Assemblea o dell'organo eletto non è ammesso appello.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 4.

La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro soci.

I minorenni hanno diritto di iscriversi all'Associazione (a nome di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) e di partecipare alle riunioni dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) dei Soci e del Consiglio Direttivo con diritto di intervento, ma il diritto di elettorato attivo e passivo viene esercitato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, fino al raggiungimento della maggiore età nelle forme, nei modi e nei limiti stabiliti (se ed in quanto ammessi) dalla legislazione vigente, dalla giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed eventuale Regolamento e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Con l'ammissione, il Socio dichiara di aver preso visione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di approvarli e presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 108/2018 ed eventuali succ. modd, per fini connessi alle attività dell'Associazione.

Per partecipare all'Assemblea, esprimere le proprie opinioni ed esercitare il proprio diritto di voto è d'obbligo essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso se ed in quanto deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

In ogni caso, sono ineleggibili e non possono far parte degli organi associativi e, se nominati ovvero se membri dell'Assemblea dei Soci, decadono dal proprio ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati con sentenze passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, nonché per reati che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità, anche temporanea, di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero l'incapacità, anche temporanea, ad esercitare uffici direttivi. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione dei soci né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

(Perdita della qualità di socio)

La perdita della qualifica di socio si ha:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) gravi violazioni alle disposizioni statutarie e regolamentari;

c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione per comportamento scorretto.
In caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo.

Le espulsioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci o al Collegio dei Proibiviri ove istituito, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell'Assemblea o del Collegio dei Proibiviri.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci in qualità di volontari e in favore dell'associazione, sono a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Leggi Vigenti;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo e del revisore legale dei conti, quest'ultimo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. E' l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti i Soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché i soci minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo altri tre soci.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:

- le materie all'ordine del giorno;
- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decadenza ed esclusione dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- sui diritti reali immobiliari;
- sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, salvo quanto previsto dall'art.17 del presente statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, rispettivamente della maggioranza assoluta (Assemblea Ordinaria) e dei due terzi (Assemblea straordinaria) degli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'assemblea convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto dei Soci e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.

L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.

Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

E' fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo che l'Assemblea a maggioranza decida per il voto palese.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Soci, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci, ivi compreso il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo avviene con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il quorum costitutivo di Soci rappresentanti la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Associazione, sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i nomi dei candidati debbono essere elencati successivamente e contrassegnati da un numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede della Associazione, con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente prescritti per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Per ogni azione detenuta da ciascun avente diritto spetta un voto.

Alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo si procede quindi come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci intervenuti saranno tratti il 75% dei consiglieri individuati nei primi nominativi elencati nella lista; il consigliere corrispondente al primo nominativo assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo; b) gli altri consiglieri saranno individuati nei primi nominativi della lista che avrà conseguito, subito dopo la lista di cui alla precedente lettera a), il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venisse presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio Direttivo saranno tratti da questa, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista. In tale ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo sarà individuato e nominato nel primo nominativo indicato nella lista.

Nel caso in cui in due assemblee consecutive non sia stata presentata alcuna lista, all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo si procederà senza applicazione di meccanismo di lista, secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria dal presente Statuto.

Resta salva la possibilità per l'assemblea dei Soci di deliberare la nomina di un Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo in deroga alle disposizioni che precedono, purché con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno l'80% del diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

ART. 9

(Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
- Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e da espletarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

ART. 10

(L'Organo di controllo)

L'organo di controllo monocratico viene eletto dall'Assemblea qualora ne si ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. Esso ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo, qualora istituito, ha il diritto di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Presidente notizie sull'andamento di tutte le attività amministrative.

L'Organo di Controllo può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.

ART.11

(Il Revisore legale dei conti)

L'Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il relativo componente sia un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s..mm.ii.

Non possono essere distribuiti, anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione comprese le riserve e i fondi dei soci, dei collaboratori e dei lavoratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche di fronte allo scioglimento individuale del rapporto associativo o di altro tipo di recesso.

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- contributi dello Stato e di tutti gli Enti Pubblici;
- raccolta fondi;
- proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- qualsiasi altra entrata utile al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 13

(Bilancio)

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i soci copia del bilancio stesso.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Lavoratori)

L'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori dipendenti anche soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

ART. 16

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla normativa vigente che sono:

- libro dei soci, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo su cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo, che deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Ogni Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà al Socio il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

Articolo 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del competente Registro Unico Nazionale del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune.

23.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibile, dal Codice civile

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
DI URBINO

Reg.to il 02/07/2026
al n. 186 serie 3
Estremi di versamento
in data 30/06/2026

es. cab.
presso Uff. Postale (M. F23)

per € 392,00
(trecento novantadue / 00)



IL FUNZIONARIO
Stefano Macelli
Firma su delega del Direttore Provinciale



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESARO E URBINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: URBINO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQS, serie 3, numero 186

data di stipula: 25/06/2026

ident.vo telematico: TQS26L000186000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91032340415

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91032340415				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 192,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

